

Comune di Castelletto Cervo (Biella)

Modificazione al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 c. 12 della L.R. n. 56/77

...OMISSIS...

Prima della discussione del presente punto all'ordine del giorno, si assenta il Sindaco Sig. Renzo Selva ed assume la presidenza del Consiglio Comunale il Vice Sindaco Sig. Omar Giletti;

Premesso che:

- il Comune di Castelletto Cervo è provvisto di strumento urbanistico PRGC approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 20/11/1990 n. 61-1119 e pubblicato sul bollettino della Regione Piemonte;

- il Comune di Castelletto Cervo è provvisto di strumento urbanistico PRGC approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19/05/2008 n. 47-8299 e pubblicato sul bollettino della Regione Piemonte;

- il Comune di Castelletto Cervo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/09/2012 ha approvato la Variante 1_2012 al Piano Regolatore Generale Comunale attualmente vigente;

Rilevato che da una verifica cartografica dell'Ufficio Tecnico è emerso un errore materiale presente nella tavola 1 del P.R.G. in vigore, concernente ad un'area identificata catastalmente dalle particelle n. 450 parte, 452 parte, 454 parte, 457, 458, 460, 461, 462 parte, 463 parte 464 e 465 parte, del foglio 1 relativa alla perimetrazione del P.E.C. 1 denominato "Villaggio Lo Scoiattolo".

Tale are individuata negli elaborati grafici del PRGC vigente (Variante 1_2012) non risulta coerente con la perimetrazione indicata negli elaborati grafici allegati al P.E.C. sopra citato e alla successiva variante; L'area del PEC 01 individuata nell'elaborato Tav.1 del P.R.G.C. ha superficie pari a circa 8.800 mq, così come la superficie dell'area sottoposta a strumento esecutivo individuata negli elaborati del P.E.C. 1 "Villaggio Lo Scoiattolo".

La perimetrazione dell'area tuttavia non risulta perfettamente coincidente con i mappali effettivamente disponibili, individuati negli elaborati grafici del P.E.C. 1 "Villaggio Lo Scoiattolo". Tale incongruenza deriva da un mero errore materiale nella trasposizione in formato digitale degli elaborati grafici del P.R.G.C..

Verificato che si tratta di una mera errata perimetrazione dell'area urbanistica e che tale carenza è da intendersi come mero errore grafico nella cartografia di P.R.G. rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 12 punto a) della L.R. 56/77 e ss.mm.;

Visto l'art. 17 comma 12 punto a) della L.R. 56/77 e ss.mm. che così recita: "12. Non costituiscono varianti del PRG: a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio; b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale; c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo; d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero; e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse; f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree

che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico; h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti

approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.”

Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima é trasmessa alla Regione, alla provincia unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale;

Riconosciuta la sussistenza di un errore materiale intervenuto nella parte cartografica della tavola 1 del P.R.G. in vigore e pertanto la necessità di provvedere alla conseguente rettifica della cartografia menzionata;

Ritenuto quindi opportuno definire la perimetrazione urbanistica dell'area oggetto di rettifica, ricadente urbanisticamente in “Area residenziale di completamento” disciplinata dall'art. 3.2.3 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente;

Visti gli elaborati relativi alla sopracitata correzione predisposti dall'Ing. Silvia Cerruti di Borgosesia ai fini predetti e qui di seguito riportati: - Relazione Illustrativa, Allegato1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5;

ESAMINATI attentamente tali elaborati e verificato che è stato corretto l'errore di cui sopra;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 5 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 267 dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

VISTA la Legge Regionale 05.12.1997 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18.07.1989 n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al n. 32 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 09.08.1989;

VISTA la compatibilità con i piani sovracomunali prevista dall' art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 così come modificata dall'art. 1 comma 7 della L.R. 29.07.1997 n. 41;

PROPONE

1) di approvare per i motivi in premessa esposti, la correzione dell'errore materiale al Piano Regolatore Generale, predisposta dall'Ing. Silvia Cerutti di Borgosesia ai sensi articolo 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm., così come individuata negli elaborati sottoindicati:

- Relazione Illustrativa, Allegato1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e alla Provincia di Biella - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ai sensi art. 17 comma 13 della L.R 56/77 e ss.mm.ii.;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge;

4) di dare atto che la presente correzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

5) di precisare che avverso il presente provvedimento , sono ammessi:

a) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Vice Sindaco;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti i voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 6 – Astenuti n. 3 (Montini G., Gallotto A., Previato M.) – Contrari n. 0

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Vice Sindaco .

Di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Di dichiarare, con votazione separata, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.